

16|3
2022

**Conversione Milleproroghe
e altre novità**
Tax & Legal Alert #4

INDICE

1. SANATORIA DEGLI OMESSI VERSAMENTI IRAP - PROROGA AL 30/6/2022	E
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
2. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI- ESTENSIONE AL BILANCIO 2021	3
3. STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2021 IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE	3
4. PROROGA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	4
5. DILAZIONE DEI RUOLI - PROROGA DELLA RIAMMISSIONE PER I DEBITORI DECADUTI ALL'8/3/2020	4
6. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - PROROGA DEL TERMINE "LUNGO"	4
7. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE	4
8. TRASFERIMENTO DI CONTANTI - LIMITI	5
9. MODIFICHE ALL'OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA PMI	5
10. MANCATA INFORMATIVA IN BILANCIO/SITO WEB DI CONTRIBUTI, AIUTI E SOVVENZIONI - REGIME SANZIONATORIO	6
11. TERMINI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA	6
12. CODICI ATECO: AGGIORNATI DAL 2022	6

1. SANATORIA DEGLI OMESSI VERSAMENTI IRAP - PROROGA AL 30/6/2022

(D.L. 228/2021, art. 20-bis)

E' stato nuovamente prorogato al 30/6/2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall'art.42-bis comma 5 del D.L. 104/2020. Si ricorda che tale disposizione ha introdotto una sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (si veda per la precedente proroga la nostra Tax & Legal Alert #17 del 30/12/2021) nell'ipotesi in cui tali somme si dovessero corrispondere per il mancato rispetto dei limiti comunitari (consentendo di versare l'imposta a suo tempo non versata senza sanzioni, né interessi).

2. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI- ESTENSIONE AL BILANCIO 2021

(D.L. 228/2021, art. 3, comma 5-quinquiesdecies)

Con la conversione in Legge del Decreto in esame viene superata la disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 711 - si veda la nostra Tax & Legal Alert #2 dell'1/2/2022) prevedendo l'estensione della possibilità di sospendere gli ammortamenti nei bilanci 2021 per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, indipendentemente dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e abbia riguardato tutte le immobilizzazioni o solo alcune. Rimane dubbio il fatto se la sospensione nel 2021 possa essere applicata anche per i soggetti che nel 2020 hanno adoperato gli ammortamenti in maniera ordinaria.

Si ricorda che la norma consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di sospendere fino al 100% dell'ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il valore di iscrizione dei cespiti, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono posticipate le quote successive, portando, quindi, al prolungamento del

piano di ammortamento originario di un anno (o di due se la sospensione è stata applicata anche ai bilanci 2020), sempre che sia compatibile con la vita utile del bene. Se la vita utile del bene non può essere allungata per ragioni contrattuali o tecniche, occorre spalmare le quote di ammortamento non contabilizzate lungo la vita utile residua dell'immobilizzazione. La sospensione degli ammortamenti può riguardare anche i cespiti nuovi, acquistati nell'esercizio 2021.

La proroga non ha modificato le modalità applicative della norma derogatoria. Permangono, quindi gli obblighi di destinazione ad una riserva indisponibile degli utili per un ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata in bilancio e gli oneri di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione a conto economico della quota di ammortamento non preclude la facoltà di dedurre ugualmente il costo ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, generando, di conseguenza, l'iscrizione di imposte differite passive in bilancio. Mentre, si precisa che la sospensione degli ammortamenti civilistici non determina alcun rinvio delle quote di super o iper-ammortamento, che, pertanto, devono dedursi nel periodo d'imposta di competenza.

3. STERILIZZAZIONE DELLE PERDITE 2021 IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

(DL. 228/2021, art. 3 comma 1-ter)

Con il Decreto Milleproroghe è stato sostituito all'art. 6 comma 1 del D.L. 23/2020, il riferimento al 31/12/2020 con quello al 31/12/2021 (si veda la nostra Nota Informativa COVID19 del 23/4/2020 a cui si rimanda). Ciò significa che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31/12/2021, "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".

Ciò comporta che gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche possono essere posticipati all'assemblea che approva il bilancio 2026. Si precisa che le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota

integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (art. 6 comma 4 del D.L. 23/2020 convertito).

4. PROROGA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATE DELLE ASSEMBLEE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

(D.L. 228/2021, art. 3 comma 1)

In sede di conversione del Decreto Milleproroghe è stata confermata la possibilità anche per le assemblee societarie tenute entro il 31/7/2022 dello svolgimento con le modalità a distanza (si veda la nostra Tax & Legal Alert #1 del 25/1/2022).

Si tratta di una ulteriore proroga della vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie (termine originariamente fissato al 31/7/2020 e da ultimo prorogato sino al 31/12/2021).

Al momento non è stato viceversa previsto alcun differimento di termini per l'approvazione del bilancio 2021.

5. DILAZIONE DEI RUOLI - PROROGA DELLA RIAMMISSIONE PER I DEBITORI DECADUTI ALL'8/3/2020

(D.L. 228/2021, art. 2 ter)

I debitori decaduti da una dilazione già concessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione all'8 marzo 2020 possono presentare, entro il 30/4/2022, una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza si verifica con il

mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

6. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - PROROGA DEL TERMINE "LUNGO"

(D.L. 228/2021, art. 3-quater)

Viene prorogato dal 30/6/2022 al 31/12/2022 il termine "lungo" previsto per l'effettuazione degli investimenti "prenotati" (ordine e acconto minimo 20%) entro il 31/12/2021. La proroga del termine riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e materiali "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, L.232/2016 (Finanziaria 2017), al fine di usufruire del credito d'imposta nelle misure più vantaggiose previste per il 2021. La suddetta proroga non riguarda i beni immateriali 4.0 (di cui all'Allegato B alla L.232/2016). Si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 1/2022 e n. 2/2021.

7. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

(D.L. 17/2022, art. 29)

Viene prorogata la possibilità di affrancare in tutto o in parte (si vedano le nostre Tax & Legal Alert n. 4/2021 e n.13/2021) il valore all'1/1/2022 delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti (proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi) a tale data da persone fisiche (al di fuori del regime d'impresa), società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori dell'eventuale attività commerciale esercitata.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva in un'aliquota unica pari al 14 (contro l'11% precedentemente previsto) per la rideterminazione del costo fiscale:

- delle partecipazioni non quotate (sia qualificate che non qualificate);
- dei terreni (agricoli o edificabili) ai fini delle plusvalenze disciplinate dall'art. 67 del TUIR.

Sarà quindi consentito anche per il 2022 a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1/1/2022, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1 lettere a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 15/6/2022 (in precedenza la data consolidata era il 30 giugno dell'anno di riferimento):

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere, ...) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15/6/2022 (sulle rate successive alla prima e pertanto dal 15/6/2023 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente.

8. TRASFERIMENTO DI CONTANTI – LIMITI

(D.L. 228/2021, art. 3 comma 6-septies)

L'art. 3 comma 6-septies del D.L. 228/2021 ha previsto "retroattivamente" lo slittamento dall'1/1/2022 all'1/1/2023 della riduzione da € 2.000 ad € 1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

9. MODIFICHE ALL'OPERATIVITÀ DEL FONDO DI GARANZIA PMI

(D.L. 228/2021, art. 3 commi 4-bis e 4-ter)

Il D.L. "Milleproroghe" convertito in legge è intervenuto sulla disciplina del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo un parziale ripristino dell'operatività della garanzia all'80% per il periodo dall'1/7/2022 al 31/12/2022, e la possibilità di differire il rimborso del capitale per finanziamenti fino ad € 30.000.

Operatività del Fondo per il periodo 1/7/2022 - 31/12/2022

L'art. 3 comma 4-bis del D.L. 228/2021 convertito ha modificato quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (art.1 commi 55 e 57). La Legge di Bilancio 2022 prevedeva dall'1/7/2022 al 31/12/2022 un regime "intermedio", ispirato al progressivo ripristino dell'operatività ordinaria del Fondo (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 2/2022).

Il decreto "Milleproroghe" convertito prevede, invece, che, dall'1/7/2022 al 31/12/2022, la garanzia operi:

- per esigenze diverse dal sostegno agli investimenti, nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 (soggetti con maggiore difficoltà) del modello di valutazione del merito creditizio e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti rientranti nelle fasce 1 e 2. Si precisa che, in relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante;
- per esigenze connesse al sostegno agli investimenti, nella misura massima dell'80% dell'operazione, indipendentemente dalla fascia del modello di valutazione.

Finanziamenti fino a € 30.000

L'art. 3 comma 4-ter del decreto "Milleproroghe" convertito ha introdotto la lettera m-ter) all'art. 13 comma 1 del D.L. 23/2020, disponendo che, per i finanziamenti fino a € 30.000, il termine iniziale di rimborso del capitale che cade nel 2022 possa essere differito fino a 6 mesi su richiesta del soggetto

finanziato e previo accordo tra le parti, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

10. MANCATA INFORMATIVA IN BILANCIO/SITO WEB DI CONTRIBUTI, AIUTI E SOVVENZIONI – REGIME SANZIONATORIO

(D.L. 228/2021, art. 3 septies)

Viene differita l'applicazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 125-ter della L. 124/2017, in base al quale, a partire dall'1/1/2020, l'inosservanza degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute (in Nota integrativa ovvero sul proprio sito Internet a seconda del soggetto) comporta una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.

Tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato / Aiuti "de minimis" contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

Il decreto "Milleproroghe" convertito stabilisce la sospensione per l'anno 2022 della applicazione della disposizione sanzionatoria la cui operatività viene differita all'1/1/2023.

11. TERMINI AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

(D.L. 228/2021 art. 3, comma 5-septies)

Viene ulteriormente prorogato al 31/3/2022 il termine finale per la sospensione dei termini in materia di agevolazione "prima casa". In particolare, si tratta dei termini di:

- 18 mesi per il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato;
- 1 anno dall'acquisto agevolato per l'alienazione della "vecchia" prima casa nel caso in cui il soggetto sia ancora titolare di diritti reali sull'abitazione già acquistata con l'agevolazione;
- 1 anno per l'acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale che sostituisca l'immobile precedentemente acquistato con l'agevolazione e venduto prima dei cinque anni dal rogito per non perdere il beneficio goduto;
- 1 anno che deve intercorrere tra il "vecchio" acquisto agevolato e il nuovo per maturare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

La sospensione implica che i termini interessati non possono scorrere nel periodo indicato e ricominciano a decorrere da dove si erano interrotti (se già in essere prima del 23/2/2020) od iniziano a decorrere (se non ancora avviati) a partire dal 1/4/2022.

Si ricorda che inizialmente il Decreto Liquidità aveva sospeso i termini a partire dal 23/2/2020 al 31/12/2020 e successivamente tale termine era stato più volte prorogato fino al 31/12/2021.

12. CODICI ATECO: AGGIORNATI DAL 2022

(Comunicato ISTAT 30/12/2021)

In attuazione del processo di aggiornamento periodico della classificazione ATECO avviato dall'ISTAT nel corso del 2020 al fine di ottenere una rappresentazione più fedele della situazione reale e rispondere con maggior tempestività alle richieste dei principali attori, nel 2021 l'Istituto ha provveduto ad aggiornare / revisionare 11 Sezioni della classificazione

ATECO 2007.

In particolare:

sezioni ATECO interessate dalle modifiche			
Sezione	Modifica apportata alla sezione	Sezione	Modifica apportata alla sezione
A	Divisione 01	K	Classe 66.19
C	Classe 10.89 Classe 16.23 Classe 24.33 Classe 27.40	M	Classe 69.20 Classe 71.20 Classe 73.11 Classe 74.90
F	Classe 43.21 Classe 43.29	N	Classe 77.39
G	Classe 45.20 Categoria 46.18.3 Classe 46.90	R	Classe 90.01 Classe 92.00 Gruppo 93.2
I	Classe 55.20 Classe 56.10	S	Classe 96.01
		T	Classe 97.00

Come evidenziato dallo stesso Istituto, le nuove implementazioni / modifiche che prevedono l'introduzione di 20 nuovi codici di categoria / sottocategoria e l'aggiornamento di oltre 60 note di inclusione / esclusione saranno:

- utilizzate per la produzione e divulgazione di dati statistici a decorrere dall'1/1/2022;
- adottate per finalità statistiche ed amministrative a decorrere dall'1/4/2022.

Maggiori dettagli sono forniti [dall'Istat nel documento](#) contenente le modifiche previste per l'aggiornamento al 2022 della versione ATECO attualmente vigente.

Dalle istruzioni per la compilazione dei modelli REDDITI / IRAP / IVA / 770 / ISA / 2022 pubblicate dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito Internet risulta che i soggetti interessati dalle modifiche sopra

illustrate sono tenuti ad indicare negli appositi campi del modello il nuovo codice attività in vigore dal 2022. Tuttavia, il fatto che la piena operatività dei nuovi codici attività decorra dall'1/4/2022, comporta che gli operatori interessati potranno effettuare la comunicazione del nuovo codice al Registro Imprese (con ComUnica) e all'Agenzia delle Entrate (con il mod. AA7 / AA9) a decorrere dall'1/4/2022.

In merito si rammenta inoltre che, come indicato nelle istruzioni dei modelli ISA, l'omessa comunicazione del nuovo codice attività non è sanzionata nel caso in cui il codice ATECO corretto venga utilizzato in occasione della presentazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, ISA, ecc.) e la variazione dati all'Agenzia delle Entrate sia effettuata entro il termine di presentazione del modello REDDITI.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 – 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  